



Giurisprudenza di legittimità  
**CORTE DI CASSAZIONE PENALE**  
Sez. V, 7 10 febbraio 2014, n. 6343

**Falsità in atti - In atti pubblici - Falsità ideologica - Falsa attestazione sul libretto di circolazione di avvenuta revisione del veicolo - Configurabilità - Ragioni.**

*Commette falso ideologico in atto pubblico colui che, in qualità di responsabile tecnico dell'attività di revisione di un'autovettura, attesti falsamente sul libretto di circolazione l'avvenuta revisione dell'auto, trattandosi di attività della P.A. disciplinata da norme di diritto pubblico (art. 80, commi primo - sedicesimo, C.S.) e dovendo a tali soggetti, in virtù dei poteri certificativi loro conferiti dalla legge, essere riconosciuta la qualifica di pubblici ufficiali. (Cass. Pen., sez. V, n. 6343 del 10 febbraio 2014) [RIV-1410P838] (Artt. 80 cs., 357, 479 cp.)*

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Con sentenza pronunciata il 3 luglio 2012 la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ancona, in data 5 aprile 2005, in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato C. A., in relazione al reato di cui agli artt. 110, 81, cpv., 479, 476, c.p., alla pena ritenuta di giustizia.
2. Avverso tale decisione, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per Cassazione, a mezzo del suo difensore di fiducia, l'imputato, lamentando, i vizi di violazione di legge e di mancanza ovvero contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, in quanto la corte territoriale, da un lato, nel rigettare la richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena inflitta al C., ha fondato la sua decisione sull'erroneo presupposto che l'imputato, in realtà incensurato, fosse gravato da precedenti penali; dall'altro non ha motivato in ordine alle doglianze mosse dalla difesa in sede di appello sulla idoneità del materiale probatorio acquisito a fondare la responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli, al quale può solamente attribuirsi l'errore di avere ommesso "a volte" di verificare le punzonature delle vetture, "perché per leggere il numero impresso nel motore, in alcuni tipi di mezzi, è assolutamente necessario lo smontaggio di altri componenti".
3. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
  - 3.1 Evidente, invero, l'errore in cui è incorso giudice di secondo grado, che, a fronte di uno specifico motivo di appello sul punto, ha rigettato la richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, inflitta al C., "stante le risultanze del certificato penale in atti", motivazione non solo assolutamente generica, ma anche non rispondente al vero, risultando l'imputato del tutto incensurato, come si desume dal certificato del casellario giudiziale in atti.
  - 3.2 La sentenza impugnata si presenta carente anche sotto il profilo motivazionale in ordine alle doglianze rappresentate dal difensore dell'imputato, incentrate sul profilo che il C., indicato come responsabile tecnico del consorzio di revisione "(Omissis - ndr)", di cui era titolare il coimputato R. L., non era in grado di accorgersi della cancellazione dei numeri identificativi dei motori dei veicoli



**ASAPS**  
Associazione  
Sostenitori  
Amici  
Polizia  
Stradale  
[www.asaps.it](http://www.asaps.it) - [sede@asaps.it](mailto:sede@asaps.it)

- 2 -

oggetto della revisione (di cui è stata ritenuta e dichiarata la falsità), in considerazione della parte in cui era stata effettuata la punzonatura. Si tratta di una omissione significativa soprattutto sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato di cui si discute.

Non appare revocabile in dubbio che, come affermato da un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, integra gli estremi del reato di falsità ideologica in atto pubblico la condotta di colui che, in qualità di proprietaria, amministratore o collaboratore di un'officina autorizzata alla revisione delle auto, attesti falsamente sul libretto di circolazione l'avvenuta revisione delle auto, in quanto contiene l'attestazione del pubblico ufficiale di un'attività direttamente compiuta o di un fatto avvenuto alla sua presenza; si tratta, infatti, di attività della P.A. disciplinata da norme di diritto pubblico (art. 80, commi primo sedicesimo, c.s.) di guisa che a coloro che la svolgono è riservata la qualifica di pubblici ufficiali in quanto formano o concorrono a formare la volontà della P.A. per mezzo dei poteri certificativi ad essi conferiti dalla legge (cfr. Cass., sez. V, 7 marzo 2008, n. 14256, B. e altro, rv. 239437). Tuttavia, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo, non è sufficiente la semplice negligenza o imperizia, occorrendo pur sempre la dimostrazione della sussistenza del dolo generico, consistente nella rappresentazione e nella volontà dell'*immutatio veri* da parte del soggetto attivo del reato (cfr., ex plurimis, Cass., sez. V, 3 novembre 2010, n. 6182, C. e altro, rv. 249701). Circostanza, nel caso in esame, contestata dal ricorrente, proprio evidenziando come, in considerazione delle modalità con cui è stata effettuata l'alterazione dei dati identificativi dei motori dei tre autoveicoli oggetto di revisione, che, dal R. di propulsori diversi da quelli indicati nelle rispettive carte di circolazione, il C. non sia stato nella materiale possibilità di accorgersi della mancanza di corrispondenza dei dati identificativi del numero e del tipo di motore con quelli indicati nelle suddette carte di circolazione, che, ove rilevata, avrebbe impedito l'esito positivo (nei fatti falsamente attestato) della revisione.

4. Sulla base delle svolte considerazioni la sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio per nuovo esame alla corte di appello di Perugia, che provvederà a sanare le evidenziate lacune motivazionali. (*Omissis*) **(Cass. Pen., sez. V, n. 6343 del 10 febbraio 2014) [RIV-1410P838] (Artt. 80 cs., 357, 479 cp.)**